

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 20/05/2021

FATTO

La ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario, in data 20.04.2012, un contratto di prestito personale con delegazione di pagamento n. ***280, estinto anticipatamente dal 01.05.2016 senza il riconoscimento di un corretto storno delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati; esperito infruttuosamente il reclamo con il quale richiama anche i contenuti della sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, chiede il rimborso della somma di € 2.098,37, o quella diversa che vorrà essere calcolata, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione al soddisfo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, afferma di aver fornito riscontro al reclamo, confermando la correttezza del conteggio estintivo del prestito e degli importi retrocessi in conformità al contenuto delle previsioni normative e contrattuali. Sull'invocata applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019, precisa di aver operato nel pieno rispetto della normativa italiana di attuazione della Direttiva comunitaria e del quadro normativo interpretativo delineatosi in Italia; sostiene essere irragionevole porre a carico degli operatori tutti i costi remunerativi di attività già concluse e corrisposti in favore di terzi e da questi regolarmente fatturati; per l'inapplicabilità della sentenza CGUE richiama inoltre alcune sentenze dei giudici di merito (Tribunale di Napoli n. 10489/19 e Tribunale di Monza n. 2573/19). In ragione di quanto sopra esposto, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, si precisa che nella seduta del 22.04.2021 si era rilevato che la ricorrente non aveva allegato copia del contratto di finanziamento oggetto di contestazione, bensì un suo mero stralcio privo della seconda pagina contenente le condizioni generali applicate. Il procedimento veniva quindi sospeso ed il Collegio disponeva che: *“la parte più diligente produca copia completa del contratto di finanziamento”*, assegnando, a tal fine, il termine fino al 13 maggio 2021 e rinviando la trattazione alla odierna seduta. In data 27.04.2021 la ricorrente ha trasmesso solo la pagina mancante del contratto e non copia integrale dello stesso; l'intermediario non ha fatto pervenire nulla entro il termine prestabilito.

Il Collegio deve in primo luogo pronunciarsi sulla questione sollevata dalla parte resistente in ordine alla inapplicabilità nel caso di specie dell'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18. In proposito, occorre rilevare che se è indubitabile che la direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno con l'art. 125 sexies TUB, non può accogliersi il rilievo circa la non operatività nella specie della sentenza *“Lexitor”*. E', in via generale, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia dall'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, *“che l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”*. In altri termini, prosegue il Collegio, *“sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento [...]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up-front, che ne sono indipendenti. Ne discende che l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché*

*non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art.1373, comma 2, c.c.)". Ritenendosi, in definitiva, che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia debba applicarsi anche al caso di specie, per giungere ad una decisione coerente con tale pronuncia, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014). Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore", senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto "risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto", considerato che, da un lato, vi può essere "il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito", riducendo "al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto"; e che, dall'altro, è "molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto". In materia è intervenuto, come già detto, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up-front*". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*". Si ricorda,*

altresì, che la Banca d'Italia, con le "linee orientative" del 4/12/2019 - al fine di *"favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela"* - ha voluto fornire il seguente *"punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori"*: *"Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front"*, il criterio di rimborso dovrà essere *"proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)"*.

Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto il rimborso dell'importo di € 2.098,37 calcolato sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall'ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che *"per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva"*.

In seguito alla sospensione e alla relativa richiesta di integrazione il 27.4.2021 la cliente ha inviato non la copia completa del contratto, come richiesto dal Collegio alla *"parte più diligente"*, bensì solo una pagina 2/3 contenente le Condizioni generali di contratto; tale pagina non riporta in evidenza il numero del contratto, tuttavia è riconducibile a quello in controversia in considerazione del fatto che il numero identificativo presente in basso a destra della pagina allegata è lo stesso che si trova anche sulla prima pagina del contratto in esame, allegato in sede di ricorso; le Condizioni Generali fanno inoltre riferimento al contraente come *"Delegante"* e il contratto in parola è un finanziamento con delega di pagamento; la descrizione delle clausole presenti nella pagina corrisponde esattamente alla descrizione delle clausole fornita dall'intermediario nel riscontro al reclamo. Alla luce di quanto risulta agli atti e sulla base del consolidato orientamento dei Collegi, la Commissione d'intermediazione (voce B) è da qualificarsi di natura *up-front*, mentre le Spese di Attivazione (voce C) sono da ritenersi *recurring*. Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.141,33	Tasso di interesse annuale	7,23%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	229,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,48%
Data di inizio del prestito	01/06/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,03%

rate pagate	47	rate residue	61	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione (B)				3.215,16	Upfront	35,03%	1.126,14	0,00	1.126,14
Spese di attivazione (C)				500,00	Recurring	56,48%	282,41	0,00	282,41
Totale				3.715,16					1.408,55

Campi da valorizzare

L'importo sopra indicato (da arrotondare per eccesso in applicazione delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020) è inferiore a quanto richiesto dalla ricorrente che ha applicato il criterio *pro rata* a tutte le voci di costo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.409,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA